

favore di questi ultimi l'estensione di tutti gli atti compiuti finché il titolo originario aveva conservato validità.

494. Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario ⁽¹⁾. — Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore [157 att.].

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 47, l. 14 luglio 1950, n. 581.

La disposizione consente al debitore di evitare il pignoramento delle cose di sua proprietà versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede. Se il debitore intende **adempiere l'obbligo ed evitare la prosecuzione del processo** di espropriazione deve consegnare all'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede unitamente all'importo delle spese e deve incaricare l'ufficiale giudiziario di consegnarle al creditore procedente. In tal caso può anche fare espressa riserva di ripetere la somma versata, con ciò riservandosi di agire eventualmente in un futuro giudizio per dimostrare di aver adempiuto ad un indebito. Viceversa, se il debitore non intende adempiere l'obbligo, né evitare la prosecuzione del processo di espropriazione, ma solo **evitare che sia apposto il vincolo di indisponibilità su altri beni di sua proprietà** può versare la somma per cui si procede e far apporre sulla stessa il vincolo del pignoramento. In tal caso, potrà agire all'interno del processo esecutivo mediante l'opposizione all'esecuzione e chiedere la sospensione dell'assegnazione, per poi chiedere l'accertamento negativo del credito vantato dal procedente, senza formulare alcuna riserva di ripetizione della somma versata.

495. Conversione del pignoramento ⁽¹⁾. — Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 ⁽²⁾, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto ⁽³⁾ dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova